

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL
PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Ufficio IV

Roma, 14 GIUGNO 2016

Prot. N. 51648
Allegati: vari

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2016.

Alle AMMINISTRAZIONI
CENTRALI DELLO STATO
Agli UFFICI CENTRALI DI
BILANCIO
Alle PREFETTURE – UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO
All'AGENZIA DELLE ENTRATE
All'AGENZIA DEL TERRITORIO
All'AGENZIA DEL DEMANIO
All'AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI
Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO
Agli ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI
Agli ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Agli UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
AI DIPARTIMENTO DEL TESORO
AI DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE
AI DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL TESORO
epc.
Alla PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA
Alla PRESIDENZA DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA
Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI
Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Alla CORTE COSTITUZIONALE
AI CONSIGLIO DI STATO
Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI
REGIONE
Ai COMMISSARI GOVERNATIVI
PRESSO LE REGIONI A
STATUTO SPECIALE
Alla BANCA D'ITALIA - Servizio
Personale Inquadramento
Normativo ed Economico

L'art.2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2016, è risultata pari a - 0,1 per cento.

In relazione alla suindicata variazione si richiama quanto previsto dall'art.1, comma 287, della legge 28.12.2015, n.208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, ha stabilito che *"la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*.

Pertanto i livelli di reddito contenuti nelle tabelle già diramate da questo Dipartimento con circolare 21 del 9.6.2015 restano validi, sulla base del reddito conseguito nel 2015, anche ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017.

La presente circolare, unitamente alla modulistica per la richiesta dell'assegno e alle tabelle contenenti i predetti livelli di reddito (comunicate dall'INPS con circolare n.92 del 27.5.2016), è resa disponibile esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/>.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco.